



Ministero dell' Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare
Direzione Generale per le Valutazioni e le Autorizzazioni Ambientali

Il Direttore Generale

<i>Progetto</i>	Porto di Augusta - terza fase Realizzazione banchine containers nel porto commerciale di Augusta - Progetto unificato di primo e secondo stralcio
<i>Procedimento</i>	Verifica di assoggettabilità alla VIA
<i>ID Fascicolo</i>	3270
<i>Proponente</i>	Autorità Portuale di Augusta
<i>Elenco allegati</i>	Parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2164 del 16 settembre 2016

VISTO il decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante “Norme in materia ambientale” così come modificato ed integrato dal decreto legislativo 16 gennaio 2008, n. 4, recante “Ulteriori disposizioni correttive ed integrative del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, recante norme in materia ambientale”, e dal decreto legislativo 29 giugno 2010, n. 128, recante “Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152” e dal decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91 convertito con modificazioni dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 che ha disposto la modifica dell'art. 20;

VISTO in particolare l'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii. relativo alla verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 27 dicembre 1988, concernente “Norme tecniche per la redazione degli studi di impatto ambientale e la formulazione del giudizio di compatibilità di cui all'art. 6 della Legge 8 luglio 1986, n. 349, adottate ai sensi dell'art. 3 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 agosto 1988, n. 377” e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 9 del decreto del Presidente della Repubblica 14 maggio 2007, n. 90 e successive modifiche di cui all'art. 7, comma 1, del decreto-legge 23 maggio 2008, n. 90, convertito nella legge 14 luglio 2008, n. 123, che ha istituito la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS;

VISTO il decreto di compatibilità ambientale prot. DSA-DEC-2007-244 del 27 marzo 2007, dall'esito positivo con prescrizioni, relativo al progetto “*Porto di Augusta - commerciale – completamento terza fase realizzazione banchina containers*”, presentato dal Consorzio della Provincia di Siracusa per la zona Sud dell'Area di Sviluppo Industriale della Sicilia Orientale;

VISTA la domanda di verifica di assoggettabilità alla VIA presentata dall'Autorità Portuale di Augusta (nel seguito indicata come il Proponente) con nota prot. 839/2016 del 25 gennaio 2016, acquisita con prot. 1931/DVA del 27 gennaio 2016, per il progetto “*Porto di Augusta - terza fase Realizzazione banchine containers nel Porto commerciale di Augusta - Progetto unificato di primo e secondo stralcio*”;

VISTA la documentazione trasmessa dal soggetto proponente a corredo dell'istanza di verifica di assoggettabilità a VIA;

PRESO ATTO che, come si evince dall'allegato parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2164 del 16 settembre 2016, “*l'esigenza della presentazione di un'istanza di verifica di assoggettabilità alla VIA è emersa durante l'istruttoria per la verifica di ottemperanza delle prescrizioni del decreto VIA relative al primo e secondo stralcio dell'intervento per la fase “prima dell'inizio dei lavori”; in particolare, la prescrizione n. 2, primo punto, prevede il conferimento in discarica autorizzata del materiale dragato in corrispondenza del piano di posa della banchina, per una profondità di un metro, mentre il progetto giunto per la verifica di ottemperanza prevede la realizzazione di una colmata con pareti impermeabili, con la messa in sicurezza in situ del fondale marino; tali variazioni progettuali sono state proposte in sede di redazione di progetto esecutivo da parte dell'appaltatore*”;

PRESO ATTO che, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., il 17 febbraio 2016 è stato dato sintetico avviso al pubblico sul sito web del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare dell'avvenuta trasmissione dell'istanza, nonché del deposito del progetto esecutivo e dello studio ambientale presso gli Uffici del Ministero dell'ambiente e della tutela del

territorio e del mare, della Regione Siciliana, della Provincia regionale di Siracusa e del Comune di Augusta;

PRESO ATTO che il progetto rientra nelle tipologie elencate nell'allegato II, alla parte seconda, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii, al punto 11), primo periodo "*Porti marittimi commerciali, nonché vie navigabili e porti per la navigazione interna accessibili a navi di stazza superiore a 1.350 tonnellate*", e costituisce una modifica di un'opera già sottoposta a procedura di valutazione di impatto ambientale, conclusasi con il citato decreto prot. DSA-DEC-2007-244 del 27 marzo 2007;

CONSIDERATO che:

- la modifica riguarda la fusione e l'integrazione dei progetti "Primo stralcio esecutivo" e "Secondo stralcio definitivo" delle opere di realizzazione della terza fase dei lavori della banchina container del porto commerciale di Augusta;
- la modifica proposta prevede la "*[...] modifica delle banchine di contenimento del rilevato, previste nel progetto posto a base di gara, prevedendo il confinamento su tutti i lati dell'area da sottoporre a colmata tramite un palancolato metallico impermeabile; ciò al fine di evitare l'esecuzione della bonifica (escavazione) all'interno della colmata stessa e meglio contenere i materiali fini che potrebbero fuoriuscire per sifonamento; l'area della colmata si estende anche nelle aree ricadenti nel primo stralcio funzionale in quanto le caratterizzazioni ambientali hanno evidenziato superamenti nei sedimenti dei fondali di tali aree*";

PRESO ATTO che le osservazioni pervenute ai sensi del comma 3, dell'art. 20, del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., riportate a pagina 3 e a pagina 4 del parere della Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS n. 2164 del 16 settembre 2016, sono state considerate dalla medesima Commissione nel corso dell'istruttoria tecnica;

CONSIDERATO che per quanto concerne le aree di interesse naturalistico, come si evince dall'allegato parere, la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS, sulla base dell'istruttoria condotta, ha rilevato che la modifica non incide negativamente sulla valutazione di incidenza effettuata nell'ambito del decreto prot. DSA-DEC-2007-244 del 27 marzo 2007 che escluse interferenze negative del progetto con habitat e specie di interesse comunitario;

ACQUISITO il parere n. 2164 del 16 settembre 2016, al prot. 23019/DVA del 20 settembre 2016, costituito da n. 22 pagine, che, allegato al presente provvedimento, ne costituisce parte integrante, con cui la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha espresso parere favorevole all'esclusione del progetto dalla procedura di VIA;

CONSIDERATO che nel suddetto parere la Commissione tecnica di verifica dell'impatto ambientale VIA/VAS ha valutato che "*da quanto dedotto dall'analisi della documentazione, si può escludere che le modifiche proposte al progetto di cui al decreto VIA DSA-DEC-2007-000244 del 27/03/2007 possano generare nuovi impatti significativi e negativi alle componenti ambientali e alla salute pubblica non valutati nell'ambito della stessa istruttoria di VIA, che possano incidere in maniera significativa sul contesto territoriale; al contrario, l'eliminazione delle attività di dragaggio e del trasporto in discarica dei sedimenti incide favorevolmente sulle matrici ambientali suolo, ambiente idrico, atmosfera e rumore*";

DETERMINA

l'esclusione dalla procedura di valutazione di impatto ambientale del progetto “Porto di Augusta - terza fase Realizzazione banchine containers nel Porto commerciale di Augusta - Progetto unificato di primo e secondo stralcio” presentato dall'Autorità Portuale di Augusta, a condizione che si ottemperi alle prescrizioni di cui all'art. 1.

Art. 1 (Quadro prescrittivo)

Restano ferme le mitigazioni, compensazioni, attività di monitoraggio e prescrizioni previste dal decreto di compatibilità ambientale prot. DSA-DEC-2007-244 del 27 marzo 2007, come di seguito modificate ed integrate.

1. In assenza di dragaggi, si presentano incompatibili con le modifiche proposte e devono essere considerate eliminate dalle prescrizioni del citato decreto prot. DSA-DEC-2007-244 del 27 marzo 2007:
 - a) le parole: *“e il materiale dragato dovrà essere conferito a discarica autorizzata”* dell'ultima parte del primo trattino della prescrizione n. 2;
 - b) la prescrizione n. 5, relativa alle procedure e macchinari di dragaggio.

2. Le prescrizioni del citato decreto prot. DSA-DEC-2007-244 del 27 marzo 2007 sono integrate con le seguenti:
 - a) fatte salve le indicazioni della Direzione Generale per la salvaguardia del territorio e delle acque del Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, la parete impermeabile della colmata dovrà essere infissa per 2 metri nelle argille della formazione impermeabile di base;
 - b) dovrà essere previsto da parte dell'ARPAS un monitoraggio sull'effettiva messa in sicurezza dei sedimenti delle maglie 46, 38 e 31;
 - c) durante tutto il corso dei lavori a mare, lo specchio d'acqua interessato dai lavori dovrà essere conterminato mediante la posa di panne galleggianti munite di gonne, al fine di limitare l'intorpidimento della colonna d'acqua e il trasporto solido verso il SIC Saline di Augusta, la foce del F. Mulinello e i forti Garzia e Vittoria;
 - d) durante il riempimento della cassa di colmata, dovrà essere previsto da parte dell'ARPAS un controllo continuo su eventuali acque in uscita per garantire il non superamento dei valori di fondo stabiliti.

Art. 2 (Verifiche di ottemperanza)

Alla verifica di ottemperanza delle prescrizioni di cui all'art. 1 si provvederà, con oneri a carico del soggetto proponente, laddove le attività richieste ai soggetti coinvolti non rientrino tra i compiti

istituzionali, come di seguito indicato. Gli esiti dovranno essere trasmessi al Ministero dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare.

Prescrizioni: 2.a) e 2.b)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: IN CORSO D'OPERA

Ente Vigilante: ARPA Sicilia, struttura territoriale di Siracusa

Prescrizioni: 2.c) e 2.d)

Termine per l'avvio della verifica di ottemperanza: ANTE OPERAM

Ente Vigilante: ARPA Sicilia, struttura territoriale di Siracusa

Art. 3 (Disposizioni finali)

Il presente provvedimento sarà comunicato all'Autorità Portuale di Augusta, all'ARPA Sicilia e alla Regione Siciliana la quale provvederà a portarlo a conoscenza delle altre amministrazioni interessate.

Un sintetico avviso relativo al presente provvedimento sarà pubblicato, a cura della scrivente, ai sensi dell'art. 20 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e ss.mm.ii., nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana. Il testo completo sarà disponibile sul portale delle valutazioni ambientali di questo Ministero (<http://www.va.minambiente.it>).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR entro 60 giorni e al Capo dello Stato entro 120 della pubblicazione dell'avviso in Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.

Il Direttore Generale

Giuseppe Lo Presti

(documento informatico firmato digitalmente
ai sensi dell'art. 24 D.Lgs. 82/2005 e ss.mm.ii)